

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori UCCHIELLI, CAPALDI, GAMBINI,  
MICELE, FERRANTE, DIANA Lorenzo, BARRILE,  
PERUZZOTTI, MORO, TABLADINI, TIRELLI, WILDE,  
AGOSTINI, FUMAGALLI CARULLI, LORETO, STANISCIÀ,  
CAZZARO, PETRUCCI e BONAVIDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1998

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente  
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e  
per il prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende apportare una limitata modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 per quanto attiene al limite temporale relativo all'esercizio dell'attività venatoria relativa a specie determinate.

L'attuale limite del 31 gennaio fissato dall'articolo 18, comma 2, della vigente legge, è infatti risultato inadeguato rispetto alla diversità esistente nei singoli territori regionali.

L'attuale disciplina, pur riconoscendo la necessità di tener conto di tali diversità, in connessione con la dinamica e con la consistenza dell'avifauna nei diversi territori, ha però fissato un termine a carattere nazionale, ritenuto inderogabile, in contraddizione con tale riconoscimento che richiedeva invece una seppur limitata flessibilità.

La norma che qui viene proposta consente alle regioni, solo per determinate specie di avifauna, di modulare le date di chiusura in relazione allo stato di tali specie rilevato con metodi scientifici.

Infatti, l'autorizzazione regionale è sottoposta alla predisposizione di un apposito piano faunistico-venatorio che deve determinare la data di chiusura della caccia alle specie indicate entro e non oltre l'ultimo

giorno di febbraio, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Il piano deve indicare il numero dei capi consentiti per ogni giornata di caccia, il tipo di specie cui si riferisce e il divieto di esercitare tale prelievo al di fuori delle zone destinate alla caccia programmata.

Il resto dell'articolo 18 rimane invariato.

La proposta intende adeguare la nostra legislazione alle discipline venatorie in atto in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea e tiene conto del fatto che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, non menziona in nessuna sua parte la data del 31 gennaio come fine della stagione venatoria, che, com'è noto, in Italia è tra le più brevi d'Europa.

La proposta, di cui si chiede l'approvazione, prevedendo uno specifico piano e il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, consente, in sede regionale, di poter effettivamente regolare il prelievo venatorio in rapporto alle singole realtà territoriali e rispetta l'esigenza di adottare opportuni scaglionamenti dell'attività venatoria con limitazioni tali da assicurare uno sfruttamento equilibrato di talune specie di avifauna in rapporto con il loro stato di conservazione dei singoli territori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

«2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinare specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2-bis. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e l'ultimo giorno di febbraio.

2-ter. L'autorizzazione regionale è condizionata alla predisposizione di un adeguato piano faunistico-venatorio che contenga lo scaglionamento delle date di chiusura e l'indicazione delle specie di avifauna cui si riferiscono, nonché il numero dei capi consentiti per ogni giornata di caccia e la limitazione di tale esercizio venatorio alle sole zone destinate alla caccia programmata.

2-quater. Il piano deve essere motivato in base allo stato recente delle rilevazioni e delle conoscenze scientifiche al fine di assicurare un prelievo equilibrato di determinate specie di avifauna e la loro conservazione.

2-quinquies. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1».



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori UCCHIELLI, CAPALDI, GAMBINI,  
MICELE, FERRANTE, DIANA Lorenzo, BARRILE,  
PERUZZOTTI, MORO, TABLADINI, TIRELLI, WILDE,  
AGOSTINI, FUMAGALLI CARULLI, LORETO, STANISCIÀ,  
CAZZARO, PETRUCCI e BONAVITA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1998**

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente  
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e  
per il prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende apportare una limitata modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 per quanto attiene al limite temporale relativo all'esercizio dell'attività venatoria relativa a specie determinate.

L'attuale limite del 31 gennaio fissato dall'articolo 18, comma 2, della vigente legge, è infatti risultato inadeguato rispetto alla diversità esistente nei singoli territori regionali.

L'attuale disciplina, pur riconoscendo la necessità di tener conto di tali diversità, in connessione con la dinamica e con la consistenza dell'avifauna nei diversi territori, ha però fissato un termine a carattere nazionale, ritenuto inderogabile, in contraddizione con tale riconoscimento che richiedeva invece una seppur limitata flessibilità.

La norma che qui viene proposta consente alle regioni, solo per determinate specie di avifauna, di modulare le date di chiusura in relazione allo stato di tali specie rilevato con metodi scientifici.

Infatti, l'autorizzazione regionale è sottoposta alla predisposizione di un apposito piano faunistico-venatorio che deve determinare la data di chiusura della caccia alle specie indicate entro e non oltre l'ultimo

giorno di febbraio, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Il piano deve indicare il numero dei capi consentiti per ogni giornata di caccia, il tipo di specie cui si riferisce e il divieto di esercitare tale prelievo al di fuori delle zone destinate alla caccia programmata.

Il resto dell'articolo 18 rimane invariato.

La proposta intende adeguare la nostra legislazione alle discipline venatorie in atto in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea e tiene conto del fatto che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, non menziona in nessuna sua parte la data del 31 gennaio come fine della stagione venatoria, che, com'è noto, in Italia è tra le più brevi d'Europa.

La proposta, di cui si chiede l'approvazione, prevedendo uno specifico piano e il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, consente, in sede regionale, di poter effettivamente regolare il prelievo venatorio in rapporto alle singole realtà territoriali e rispetta l'esigenza di adottare opportuni scaglionamenti dell'attività venatoria con limitazioni tali da assicurare uno sfruttamento equilibrato di talune specie di avifauna in rapporto con il loro stato di conservazione dei singoli territori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

«2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinare specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2-bis. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e l'ultimo giorno di febbraio.

2-ter. L'autorizzazione regionale è condizionata alla predisposizione di un adeguato piano faunistico-venatorio che contenga lo scaglionamento delle date di chiusura e l'indicazione delle specie di avifauna cui si riferiscono, nonché il numero dei capi consentiti per ogni giornata di caccia e la limitazione di tale esercizio venatorio alle sole zone destinate alla caccia programmata.

2-quater. Il piano deve essere motivato in base allo stato recente delle rilevazioni e delle conoscenze scientifiche al fine di assicurare un prelievo equilibrato di determinate specie di avifauna e la loro conservazione.

2-quinquies. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1».

